



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI RICERCA E PER IL RECUPERO DEI COSTI
DI DIPARTIMENTO E DI ATENEO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

Emanato con D.R. n. 599 del 29 settembre 2015



Regolamento per l'incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei costi di Dipartimento e di Ateneo

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Fondo recupero costi di Ateneo	2
Art. 3 - Fondo recupero costi di Dipartimento	2
Art. 4 - Fondo incentivazione fundraising del responsabile di progetto	2
Art. 5 - Norme transitorie e finali	3

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di incentivazione delle attività di ricerca svolte dal personale docente dell'Ateneo in progetti di ricerca competitivi e in progetti di ricerca applicata svolti per conto di terzi attraverso l'impiego di risorse rese disponibili dal recupero dei costi sostenuti dall'Ateneo nei suddetti progetti.
2. In particolare, il regolamento definisce il trattamento amministrativo-contabile delle quote di rimborso dei costi riferiti a spese generali e oneri relativi al personale strutturato relative a progetti di ricerca competitivi, laddove previsti, e a progetti di ricerca applicata svolti per conto di terzi e la loro destinazione coerentemente con i principi dell'art. 9 della L. 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 24, c. 6 del D.lgs. 165/2001 che prevedono la possibilità del loro impiego per l'incentivazione e la premialità del personale strutturato.
3. Le quote di finanziamento relative al rimborso delle spese generali e del costo stipendiale del personale strutturato di progetti finanziati esternamente è destinata ad alimentare, secondo quanto previsto dagli articoli successivi:
 - il Fondo recupero costi di Ateneo di cui all'art. 2;
 - il Fondo recupero costi di Dipartimento di cui all'art. 3;
 - il Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto di cui all'art. 4.

Art. 2 - Fondo recupero costi di Ateneo

1. All'inizio delle attività progettuali, una quota pari al 7% del valore complessivo di ogni progetto, o l'intera quota di rimborso dei costi d'ateneo se di importo inferiore, è trasferita al Fondo recupero costi di Ateneo, alimentato anche dalle risorse di cui all'art. 4 comma 3.
2. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico delibera l'utilizzo delle risorse del Fondo recupero costi di Ateneo, stabilendo, tra l'altro, quanto riservare a:
 - Fondo investimenti in attrezzature scientifiche;
 - Fondo Rischi su progetti finanziati.
3. La destinazione del Fondo Investimenti in Attrezzature Scientifiche è stabilita annualmente, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di Amministrazione che, sulla base delle disponibilità di bilancio, stabilisce un'ulteriore quota di disponibilità finanziaria che l'ateneo destina agli investimenti in attrezzature scientifiche.
4. La consistenza del Fondo rischi su progetti finanziati pur stabilita nell'ambito delle valutazioni annuali di bilancio, deve essere almeno uguale al 5% dei finanziamenti annuali per progetti di ricerca competitivi e per progetti di ricerca applicata svolti per conto di terzi.

Art. 3 - Fondo recupero costi di Dipartimento

1. All'inizio delle attività progettuali una quota del valore complessivo del finanziamento di progetto è trasferita al Fondo recupero costi di Dipartimento. La percentuale effettiva, che si suppone indicativamente del 5%, è deliberata da ogni Dipartimento a valere sui propri progetti. Il Dipartimento può con propria delibera motivata ridurre la quota riferita ad un singolo progetto.
2. Il Fondo recupero costi di Dipartimento è utilizzato dalle singole Strutture accademiche per finalità e secondo criteri e modalità da esse definite.

Art. 4 - Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto

1. Fermo restando le quote di finanziamento a copertura dei costi diretti e i trasferimenti ai sensi degli art. 2 e 3, sono destinate al Fondo Incentivazione Fundraising del responsabile di progetto, al termine



Regolamento per l'incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei costi di Dipartimento e di Ateneo

- di ogni periodo di rendicontazione ove previsto, o a fine progetto, le risorse disponibili residue riferite al periodo rendicontato.
2. Il Fondo Incentivazione Fundraising è utilizzato dal responsabile di progetto ed è destinato, a sua discrezione, per le seguenti finalità premiali:
 - messa a disposizione del responsabile di progetto di risorse da destinare alla ricerca o ad investimenti in attrezzature. Tali risorse rimangono nella disponibilità del responsabile del progetto per attività di ricerca per tutto il suo periodo di servizio effettivo presso l'Ateneo;
 - incentivazione del personale docente e ricercatore che ha partecipato al progetto di ricerca con premi monetari sulla base della ripartizione definita dal responsabile del progetto e nei tempi stabiliti ai successivi commi 5 e 6;
 - copertura degli oneri derivanti da riduzioni di impegno didattico di cui all'art. 5 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari;
 - copertura delle spese stipendiali di personale strutturato impegnato nel progetto, reclutato sulla base di specifici accordi intercorsi tra Dipartimento e responsabile del progetto e approvati dal Senato Accademico, o di personale reclutato o promosso, coerentemente con le politiche premiali di Ateneo, a seguito della vincita del progetto competitivo;
 - copertura di oneri e costi non ammessi a rendicontazione sul progetto.
 3. La determinazione delle eventuali quote di incentivazione monetaria per il personale docente e ricercatore che ha partecipato alla ricerca spetta al responsabile di progetto che indica gli importi da destinare ai premi, da cui è sottratta una quota del 20% ad integrazione del Fondo recupero costi di Ateneo.
 4. Possono essere incentivati solo i docenti e i ricercatori che abbiano produttività scientifica e che svolgano il proprio carico didattico secondo quanto stabilito dal Senato accademico.
 5. La somma degli incentivi liquidabili per singolo docente/ricercatore non possono superare il limite massimo fissato in 80.000€/anno.
 6. La liquidazione delle quote incentivanti è effettuata su richiesta del responsabile a conclusione del progetto.
 7. In deroga a quanto previsto dal comma precedente la liquidazione delle quote incentivanti potranno avvenire sotto forma di anticipazione anche nel corso dello svolgimento delle attività, purché:
 - sia previsto un corrispettivo superiore a 20.000 euro;
 - l'attività sia distinta in fasi dotate di autonomia tali che la loro conclusione sia comunque riconosciuta dal committente indipendentemente dall'esito complessivo del contratto;
 - sia stato incassato il corrispettivo riferito alla fase di attività cui si riferisce l'anticipazione;
 - siano già state imputate tutte le spese sostenute riferibili a quella distinta fase di attività.
 8. Gli incentivi riconosciuti al personale per attività in conto terzi non sono assoggettate ad oneri contributivi.

Art. 5 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento può trovare applicazione, in presenza di un'opzione in tal senso dei responsabili di progetto, anche con riferimento ai progetti già avviati.
3. Per i progetti europei avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ritorna nelle disponibilità il 10% del finanziamento precedentemente accantonato.